

Verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Familiar-mente APS"

* * *

Oggi martedì 12/07/2022, alle ore 21:15, gli Associati dell'associazione Familiar-mente APS si sono collegati in modalità remota tramite la piattaforma Zoom, per l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione, non avendo la prima raggiunto il quorum previsto. La convocazione è stata inviata agli associati in data 30/06/2022 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamenti allo Statuto dell'Associazione per ottemperare alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- 2) varie ed eventuali

Sono presenti n. 21 Associati/e: Giulio Mazzetti, Teresa Zucchi (per delega al coniuge Giulio Mazzetti), Francesco Cappellini, Paola Biagioni (per delega al coniuge Francesco Cappellini), Federico Febbo, Simone Francioni, Barbara Vignali (per delega al coniuge Simone Francioni), Carlo Ferrari, Massimo Greco, Domenico Trombino, Elena Sangari (per delega al coniuge Alessandro Natoli), Fabio Poggini, Manuela Baldi, Paolo Fioravanti, Pino Pulidori, Valentina Puccianti, Marco Ciaschi, Davide Guasti, Sandro De Girolamo, Anna Confalonieri, Cecilia Bottari, su un totale di 29 aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, Federico Febbo, mentre Giulio Mazzetti assolve le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale. Il presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero degli/delle Associati/e presenti è quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria. Il presidente dichiara aperta la seduta con l'analisi del primo punto all'ordine del giorno.

Sul **primo punto all'ordine del giorno** prende la parola il consigliere Francesco Cappellini il quale illustra quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore in tema di adeguamenti statutari e spiega agli Associati le modifiche apportate così come sono state elaborate su consulenza del Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana Organizzazione di volontariato (Odv) e successivo benessere dell'ufficio competente del Comune di Prato. Nel documento condiviso online con gli/le Associati/e sono state evidenziate in rosso le parti eliminate e in blu quelle aggiunte. Dopo ampia ed esaustiva spiegazione le modifiche sono state messe ai voti e l'Assemblea ha approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda il **punto 2 all'ordine del giorno** (Varie ed eventuali), nessuno prende la parola e non essendoci altri argomenti, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.50.

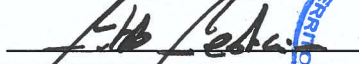
Il Segretario

MAZZETTI Giulio



Il Presidente

FEBBO Federico



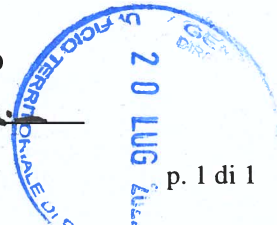
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto il 20/07/2022

al N. 1192 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Il Fido
Gara Gara



**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
Familiar-mente APS**

Articolo 1

(Denominazione, Sede e Durata)

1. L'Associazione con denominazione **Familiar-mente APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "Associazione", è un'Associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche.
2. L'Associazione ha sede nel comune di Prato (PO).
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

(Scopo, Finalità e Attività)

1. L'Associazione ha come scopo di:
 - a) contribuire all'educazione dei giovani al fine di favorire una crescita armonica che consenta loro una positiva partecipazione alla vita sociale e civile;
 - b) prevenire l'insorgenza di disagio in età adulta mediante interventi agli educandi in età infantile e adolescenziale e alle loro figure di riferimento.
 - c) favorire la formazione di tutti coloro che svolgono, a vario titolo, una funzione educativa o un'attività di utilità sociale;
 - d) valorizzare il ruolo essenziale della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, quale base della società.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento, in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione intende, a titolo esemplificativo:
 - a) svolgere per i giovani attività formative e promuovere esperienze e iniziative nell'ambito della gestione del tempo extrascolastico ed extrafamiliare, a sostegno dell'azione educativa della famiglia, mediante la creazione e la fruizione di un idoneo ambiente formativo;
 - b) svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento e alla sensibilizzazione circa le esigenze e i problemi dei giovani;
 - c) svolgere e promuovere convegni, corsi di aggiornamento, corsi d'insegnamento a completo sussidio di quelli scolastici, incontri anche di tipo seminariale;
 - d) svolgere e promuovere iniziative di volontariato e la partecipazione a campi di lavoro;

- e) svolgere e promuovere iniziative formative, culturali, scientifiche, didattiche e artistiche a favore della famiglia e di coloro che svolgono funzioni educative;
 - f) costituire o gestire strutture finalizzate alla formazione dei giovani e degli educatori.
4. L'Associazione può svolgere dette attività e iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, pubblici e privati, od organizzazioni italiane o internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.
 5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
 6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, comunque entro i limiti di cui al citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo quale Organo di amministrazione.
 7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 **(Associati)**

1. Il numero dei Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Sono previste tre categorie di Associati:
 - a) FONDATORI: quelli che hanno firmato l'Atto Costitutivo del 13 dicembre 2011 esprimendo formalmente la volontà di fondare ed appartenere all'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di Associati ha carattere di perpetuità, non è subordinata ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota associativa annuale.
 - b) ORDINARI: quelli che presenteranno domanda di ammissione a decorrere dal 13 dicembre 2011; e ottenuto la qualifica di Associato dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche associative. La loro qualità di Associati è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale.
 - c) ONORARI: quelli che sono ammessi per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, avendo sostenuto l'attività dell'Associazione o svolto attività a favore della stessa. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche associative, la loro qualità di Associati non è subordinata ad iscrizione né al pagamento della quota associativa annuale.
4. Oltre alla qualifica ai sensi del comma 3, agli Associati che erogano a favore dell'Associazione delle contribuzioni volontarie straordinarie può essere attribuita anche la qualifica di SOSTENITORI.
5. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Articolo 4
(Ammissione degli Associati)

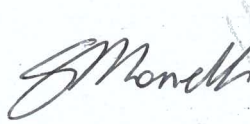
1. L'ingresso nell'Associazione è volontario. L'aspirante Associato deve essere desideroso di cooperare per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale ed a rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni e le delibere degli Organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Non possono essere accettate le richieste d'iscrizione di persone che:
 - a) abbiano espresso idee contrarie a quelle su cui si basano i principi e le attività dell'Associazione;
 - b) appartengano ad organizzazioni i cui scopi contrastano con quelli dell'Associazione;
 - c) abbiano pubblicamente rilasciato dichiarazioni ritenute lesive nei confronti dell'Associazione.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. Le iscrizioni dei nuovi Associati hanno efficacia dal momento della notifica dell'ammissione.
7. Gli Associati, ad eccezione degli Associati Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale. Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 ottobre di ogni anno. In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'Associato non potrà richiedere il rimborso della quota associativa già versata.
8. La partecipazione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto alle quote di cui al comma 6 ed agli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in sede Straordinaria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).

Articolo 5
(Diritti e Obblighi degli Associati)

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi secondo le competenze statutarie.
2. Tutti gli Associati (Fondatori, Ordinari e Onorari) hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa, di eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi, nonché di esaminare i libri associativi entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.
3. Gli Associati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nello svolgimento dell'attività prestata, documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
(Perdita della qualifica di Associato)

1. La qualifica di Associato può venir meno per morte, per recesso e per esclusione.
2. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata.
3. L'esclusione di qualsiasi Associato può avvenire:

-
- a) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale per oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza;
 - b) per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali della stessa;
 - c) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni nonché di quelli derivanti dalle apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'Associazione;
 - d) per produzione di danni morali o materiali recati all'Associazione.
- 4. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo può essere appellata entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea.
 - 5. La perdita della qualità di Associato non dà alcun diritto sui beni costituenti il patrimonio dell'Associazione, neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dagli Associati stessi.

Articolo 7 *(Organi associativi)*

- 1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Organo di Controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;

Articolo 8 *(Assemblea degli Associati)*

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati (Fondatori, Ordinari e Onorari).
- 2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno associativo precedente e per l'eventuale rinnovo delle cariche associative.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante invio a tutti gli Associati, a cura del Segretario, della convocazione per posta elettronica con avviso di ricevimento da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.
- 4. L'Assemblea può inoltre essere convocata:
 - a) quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
 - b) su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.In questi casi, le richieste devono essere indirizzate al Presidente con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
- 5. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e per tutti gli atti che impegnino l'Associazione per importi superiori ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). È Ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9
(Costituzione e Delibere dell'Assemblea)

1. L'Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti gli Associati aventi diritto di voto (Fondatori, Ordinari e Onorari); in seconda convocazione essa è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti, in proprio o in delega.
2. Ogni Associato dispone di un voto. È ammessa una sola delega di voto, da rilasciare a un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente ed in caso di assenza anche di questi, dall'Associato più anziano per iscrizione alla Associazione presente in Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea in sede Ordinaria sono prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti e rappresentati per delega.
5. L'Assemblea in sede straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse per alzata di mano tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno o su decisione del Presidente dell'Assemblea.
7. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, o in sua assenza da un Associato designato dal Presidente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
9. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 10
(Competenze dell'Assemblea)

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - a) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) discutere e approvare il bilancio e le relazioni del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) deliberare, a seguito di appello degli interessati, sulla esclusione degli Associati disposta dal Consiglio direttivo;
 - e) deliberare, previa relazione o proposta del Consiglio Direttivo, sulle attività svolte o da svolgere nei settori di interesse dell'Associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri Regolamenti Interni di cui all'articolo 24 del presente statuto proposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - h) deliberare su eventuali contributi economici straordinari a carico degli Associati;
 - i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

Monelli



-
- j) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) fino a 9 (nove) membri, eletti per la prima volta all'Atto Costitutivo fra gli Associati Fondatori e successivamente nominati dall'Assemblea in sede Ordinaria fra i propri componenti.
2. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito per la prima volta all'Atto Costitutivo e successivamente è deciso dall'Assemblea in sede Ordinaria.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi associativi e sono rieleggibili.
4. Ove uno o più consiglieri cessino di far parte del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause, i restanti membri dello stesso continueranno ad operare fino alla naturale scadenza del mandato. Ove la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare venga meno, o comunque si scenda sotto i tre componenti, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
5. Ai consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo durante la prima riunione assegna le seguenti funzioni:
 - a) Presidente;
 - b) Vice Presidente;
 - c) Segretario;
 - d) Tesoriere;
 - e) eventuali Direttori Esecutivi;e altre funzioni che eventualmente riterrà opportune.

Se il componente del Consiglio Direttivo, al quale sia stata assegnata una funzione, cessa di far parte del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause, oppure, pur rimanendo nel Consiglio Direttivo voglia rinunciare alla funzione assegnatagli, il Consiglio Direttivo provvederà, al suo interno, ad attribuire la relativa funzione ad un altro componente del Consiglio Direttivo con la massima urgenza.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
 - b) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
 - c) assumere tutte le iniziative opportune e funzionali per la gestione dell'Associazione;
 - d) amministrare e gestire ogni risorsa economica e patrimoniale dell'Associazione secondo le sue finalità;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività dell'Associazione;



-
- f) redigere e presentare all'Assemblea il Rapporto annuale sull'attività dell'Associazione ed il Bilancio Consuntivo;
 - g) fissare, entro il 31 agosto di ogni anno, per l'anno associativo successivo, le quote annuali associative (nel caso non siano fissate nuove quote entro tale data s'intendono confermate quelle dell'anno precedente) nonché le quote di iscrizione ai singoli corsi e alle singole iniziative;
 - h) redigere e proporre all'Assemblea eventuali Regolamenti Interni di cui all'articolo 24;
 - f) nominare i Direttori Esecutivi, scelti fra i membri del Consiglio, posti alla guida dei Comitati Operativi;
 - i) nominare, su proposta dei Direttori Esecutivi, i componenti dei Comitati Operativi;
 - j) approvare piani e/o progetti esecutivi proposti dai Direttori Esecutivi o dagli altri membri del Consiglio;
 - g) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati e sull'esclusione degli Associati;
 - k) nominare gli Associati Onorari e attribuire la qualifica di Sostenitori;
 - l) verificare ogni anno gli elenchi degli Associati, anche al fine di accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione e prendere gli eventuali ed opportuni provvedimenti;
 - m) nominare un'apposita Commissione Elettorale almeno 60 (sessanta) giorni prima delle elezioni delle cariche associative, composta da almeno 3 (tre) Associati, che ha il compito di verificare le disponibilità alle candidature e di predisporre una o più liste di candidati;
 - n) deliberare gli eventuali compensi per i collaboratori dell'Associazione.
 - o) deliberare eventuali contributi o donazioni ad altre associazioni che abbiano le stesse finalità.
2. Il Consiglio Direttivo nomina propri rappresentanti nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Articolo 13

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per la redazione del bilancio, o comunque ogniqualevolta lo ritenga necessario il Presidente, un Direttore Esecutivo o quando lo richiedono almeno la metà più uno dei componenti.
2. Tutti i componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, salvo fondate giustificazioni. In caso di tre assenze ingiustificate il membro decade dall'incarico di componente del Consiglio Direttivo previa decisione dello stesso Consiglio.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, per posta elettronica con avviso di ricevimento, a cura del Segretario, con l'indicazione del giorno, ora, luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni possono essere convocate per urgenti o gravi motivi dai soggetti di cui al comma 1 anche con 2 (due) giorni di anticipo mediante posta elettronica con avviso di ricevimento.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza anche di costui dal consigliere associato da più tempo.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

S. Monelli

[Firma]

-
8. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni, quando lo ritenga opportuno, anche soggetti non appartenenti al Consiglio Direttivo, siano essi membri degli altri organi dell'Associazione, Associati, collaboratori o persone non associate, che vi partecipano senza diritto di voto.

Articolo 14

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, la dirige e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rinnovabile.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente cura ed attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti utili e necessari, informando lo stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
5. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o improvviso impedimento di quest'ultimo. In caso di ulteriore assenza del Vice Presidente le funzioni saranno assolte dal membro del Consiglio Direttivo con la più elevata anzianità di appartenenza all'Associazione.

Articolo 15

(Segretario)

1. Il Segretario svolge tutte le attività di Segreteria dell'Associazione e del Consiglio Direttivo e quelle ad esso attribuite dal presente Statuto; in particolare redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il Segretario, in particolare, cura la tenuta del libro degli Associati, del libro verbale dell'Assemblea degli Associati, del libro verbale del Consiglio Direttivo e del Registro dei volontari.
3. Al Segretario sono assegnati i compiti di conservare i dati anagrafici e gli elenchi degli Associati e dei collaboratori o di quanti altri possono entrare in contatto con l'Associazione ed esserne interessati, seguendo le disposizioni di legge necessarie riguardanti la tutela della privacy secondo la legislazione vigente.

Articolo 16

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione, in particolare:
 - a) collabora con il Presidente e i Direttori Esecutivi per quanto concerne gli aspetti economici e finanziari dell'Associazione ed il reperimento di fondi per il sostegno delle attività;
 - b) relaziona al Consiglio Direttivo circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - c) predispone, accompagnati da apposita relazione, il Bilancio da presentare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'Assemblea degli Associati;
 - d) cura la gestione e la contabilità dei fondi dell'Associazione;
 - e) controlla gli aspetti economici dei piani e/o progetti dell'Associazione anche quando eseguiti dai Comitati Operativi;
 - f) controlla gli aspetti economico-finanziari delegati dal Consiglio Direttivo ai Comitati Operativi;
 - g) cura e tiene l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.



Articolo 17

(Organo di Controllo e Revisione legale dei conti)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice de Terzo Settore o, anche in mancanza di questi requisiti, quando deliberato dall'Assemblea.
2. Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'articolo 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18

(Direttore Esecutivo)

1. Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio con l'incarico di dirigere un'area di attività o iniziativa educativa. La funzione di Direttore Esecutivo può essere cumulata con altre funzioni all'interno del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore Esecutivo dirige l'area di attività o iniziativa educativa di sua competenza con l'aiuto di un apposito Comitato Operativo i cui membri sono proposti dal Direttore Esecutivo per la nomina al Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore Esecutivo propone al Consiglio Direttivo piani e progetti relativamente alle attività curate dal Comitato Operativo che presiede e le relative modalità di esecuzione.
4. Il Direttore Esecutivo coordina e vigila sulla esecuzione dei piani e progetti curati dal Comitato Operativo.

Articolo 19

(Comitati Operativi)

1. I Comitati Operativi sono strutture dell'Associazione, nominate dal Consiglio Direttivo, poste sotto la diretta responsabilità del Direttore Esecutivo. Dei Comitati Operativi possono far parte Associati e collaboratori.
2. Il loro compito è di gestire le attività loro destinate dal Consiglio. I Comitati Operativi hanno piena autonomia per gestire e amministrare i compiti loro assegnati.

Monelli

[Signature]

3. I membri di ciascun Comitato Operativo sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Esecutivo.
4. All'interno dei Comitati Operativi, il Direttore Esecutivo ha la facoltà di scegliere il Segretario e il Tesoriere del Comitato.

Articolo 20
(Risorse economiche)

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 21
(Patrimonio e Divieto di distribuzione degli Utili)

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui sopra, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22
(Esercizio Associativo, Bilancio di esercizio, Rendiconto per cassa)

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo settembre di ogni anno e fino al successivo 31 agosto.
2. Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.
3. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 23
(Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione del patrimonio residuo)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5 del presente statuto.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più Liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri Associati, e prevede la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

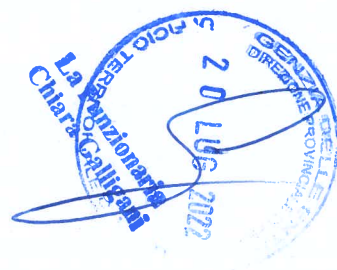


Articolo 24
(Regolamenti Interni)

1. Possono essere emanate norme per la disciplina della Commissione Elettorale, dei Comitati Operativi, per regolare il funzionamento interno dell'Associazione, e per l'esecuzione del presente Statuto, con regolamenti da adottare da parte dell'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 25
(Norma di Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Monelli *F. B. Fed.*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPO UT PRATO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1149
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 12/07/2022 REGISTRATO IL 20/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001149

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92088670481 FAMILIAR-MENTE
ID. TELEMATICO: TZ622L001149000QH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92088670481

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ADEGUAMENTO RUNTS



